



CITTÀ DI ARONA

Provincia di Novara

Copia

ORDINANZA SINDACALE

N. 26 DEL 30/03/2020

OGGETTO: REVOCA DELL'ORDINANZA N. 24 IN DATA 21 MARZO 2020 IN ORDINE AI DISTRIBUTORI AUTOMATICI CHE EROGANO BEVANDE ED ALIMENTI CONFEZIONATI

IL SINDACO

RICHIAMATA la propria ordinanza n 24 in data 21 marzo 2020 con cui è stata disposta la chiusura delle attività di distributori automatici di beni quali bevande, alimenti e canapa;

CONSIDERATO che la suddetta ordinanza è stata emessa al fine di adottare ulteriori disposizioni atte ad evitare il diffondersi dell'infezione, evitando ogni qualsivoglia forma di assembramento;

RILEVATO che anche le attività distributori automatici di beni quali bevande, alimenti e canapa possono, in totale assenza di soggetti deputati al controllo dell'attività, hanno dato luogo ad assembramenti, interni ai locali, con mancanza del rispetto delle dovute cautele idonee ad evitare il diffondersi dell'infezione;

VALUTATO altresì che tali attività sono presenti in varie vie cittadine ed in particolare nelle zone centrali della città:

Vista l'istanza di annullamento in autotutela della ditta IVS ITALIA s.p.A. , in data 26 marzo 2020;

Visto il DPCM del 22 marzo 2020 concernente nuove restrizioni delle attività ai fini del contenimento dell'epidemia da COVID-19 che non indica la distribuzione automatica nell'allegato 1 recante l'elenco di tutte le attività consentite;

Atteso che la disciplina in argomento ha generato oggettive difficoltà e difformità interpretative mettendo in forte dubbio la possibilità del prosieguo dell'attività di distribuzione automatica;

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Piemonte in data 21 marzo 2020 che, nel dettare nuove disposizioni in materia, vieta la sosta e l'assembramento davanti ai distributori automatici "h24" che erogano bevande ed alimenti confezionati, supponendone quindi l'attività;

Atteso che la disciplina in argomento ha da una parte messo in forte dubbio la possibilità del prosieguo dell'attività di distribuzione automatica e dall'altra il suo contrario;

Ravvisata l'opportunità di non esporre l'ente ad eventuali rivendicazioni risarcitorie per una pur incolpevole responsabilità conseguente alla scarsa chiarezza della normazione;

Ricordato d'altronde che l'ordinanza in questione ha avuto origine da informazioni della Polizia Locale che registrava la presenza di assembramenti che con l'atto si intendeva evitare in ogni modo;

Ritenuto, pertanto, di procedere con la formale revoca dell'ordinanza n. 24 del 21 marzo 2020, fermo restando che permarrà sui gestori la responsabilità circa il rispetto delle prescrizioni in materia di distanza interpersonale e divieto di assembramento;

VISTO l' art. 50, comma 5 del D.lgs 267/2000 , che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti, in qualità di Autorità Sanitaria Locale;

DISPONE

Per le ragioni in premessa, al revoca dell'ordinanza n. 24 in data 21 marzo 2020 in ordine ai distributori automatici che erogano bevande ed alimenti confezionati la cui vendita è ammessa negli esercizi commerciali, **nel rispetto della distanza interpersonale e divieto di assembramento prescritte dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della diffusione del COVID-19.**

AVVERTE

Che le ditte interessate dovranno adottare ogni accorgimento idoneo ad evitare assembramento in violazione delle vigenti disposizioni in materia di contenimento della diffusione del COVID-19.

DEMANDA

Gli Agenti della Forza Pubblica e la Polizia Locale sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

DISPONE ALTRESI'

Che copia della presente Ordinanza sia trasmessa a:

- Prefettura di Novara
- Questura di Novara
- Comando Compagnia e Stazione Carabinieri di Arona.

Che la presente ordinanza sia pubblicata sul sito web e diffusa nei canali social network Comunali per la massima conoscenza alla popolazione.

Ai sensi dell'art.3, 4° comma, della L. 07/08/1990 n°241 avverte che contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Regionale Amministrativo (06.12.1971 n. 1034) nel termine di 60 gg. dalla suddetta pubblicazione ed in alternativa Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. Contro la collocazione della segnaletica installata con la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici – Ispettorato della Sicurezza e della Circolazione (D.P.R. 24/11/1971 n° 1199) nel termine di 60 gg., ai sensi degli artt. 37, comma 3° del C.d.s. e 74 del Regolamento di Esecuzione, comma 1°.

Arona, li 30/03/2020

IL SINDACO
Alberto Luigi Gusmeroli
firmato digitalmente